



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 30 DICEMBRE 2021 N. 228 (DECRETO MILLEPROROGHE 2022)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022 n. 49 la Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ossia il cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Di seguito un riepilogo di alcune delle novità principali, entrate in vigore in data odierna.

ART. 1, C. 28 TER - PROROGA OBBLIGHI INFORMATIVI AIUTI DI STATO

Viene prorogata al 31 luglio 2022, in luogo del 1° gennaio 2022, il termine di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 124 del 4 agosto 2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per l'anno 2021.

Per gli aiuti relativi all'anno 2022, viene invece previsto che le sanzioni verranno applicate dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la Legge 124/2017 obbliga associazione ed imprese alla pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno, in nota integrativa o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni ottenuti nell'esercizio precedente.

ART. 1 QUATER, C. 3 - BONUS PSICOLOGO

In considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2022 al bonus psicologo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono erogare un contributo per spese sostenute a seguito di sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell'apposito elenco degli psicoterapeuti. È previsto un importo massimo di 600 euro per persona, diverso in base all'indicatore della situazione economica equivalente, chi supera i 50.000 euro non può averlo.

ART. 2-TER - NUOVI TERMINI PER LE RATEAZIONI DECADUTE

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L'opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell'8 marzo 2020. Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.

ART. 3, C. 1 - ASSEMBLEE A DISTANZA E NOVITA' ANTIRICICLAGGIO

Viene confermato la possibilità entro il termine del 31 luglio 2022 per lo svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti.

Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio vengono introdotte nuove modalità di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela anche senza la presenza fisica del cliente.

ART. 3, C. 1 TER - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile ("sterilizzazione"), già prevista dal "decreto Liquidità" per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021). Non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del



minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

ART. 3, C. 5 BIS - SANZIONI CERTIFICAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Per le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 trasmesse in ritardo o in maniera errata non sono previste sanzioni per i sostituti d'imposta, purché abbiano provveduto all'invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. In questi casi non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 per sostituto d'imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

ART. 3, C. 5 QUINQUIES - APPROVAZIONE TARIFFE TARI

In deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 - Stabilità 2014), secondo cui l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a partire dal 2022 i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva potranno essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 3, C. 5 SPETIES - PROROGA BONUS PRIMA CASA

Vengono prorogati i termini per usufruire dei bonus prima casa, portando la scadenza al 31 marzo 2022, in luogo del 31 dicembre 2021. Gli adempimenti prorogati sono i seguenti:

- il limite massimo di 18 mesi per trasferire la residenza dal Comune di origine al Comune nel quale ricade la nuova abitazione, che si calcola ha inizio al momento dell'acquisto della nuova casa;
- il termine di 12 mesi per vendere l'immobile posseduto nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto;
- il termine di 12 mesi per il riacquisto della prima casa in caso di vendita dell'immobile acquistato nei cinque anni precedenti con il beneficio fiscale per l'abitazione principale.

ART. 3, C. 5 QUINQUIESDECIES - SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, viene data la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo in corso al 15 agosto 2020 (periodo di imposta 2021).

ART. 3, C. 6 SEPTIES - LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.



ART. 3 QUATER - PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

ART. 3 SEXIES - VISTO E ASSEVERAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.

ART. 18 QUATER - BONUS CUOCHI

Il credito d'imposta cd. "bonus cuochi", già riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, viene esteso fino al 31 dicembre 2022. Si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all'acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all'esercizio dell'attività (art. 1, co. 117 a 123, Legge n. 178/2010). Viene precisato che l'agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti "de minimi".

ART. 20 - MODIFICA DISCIPLINA AIUTI DI STATO

Per effetto dell'ulteriore modifica al Temporary Framework ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"), con la quale è stato posticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine ultimo, sono state adeguate le disposizioni riguardanti la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022.

ART. 20 BIS - PROROGA VERSAMENTO IRAP SOSPESA

Prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine entro il quale è possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020, (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104/2020) causati dall'errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto "Rilancio" (art. 24, del D.L. n. 34/2020).